



NOTIZIE dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico
e.mail: urp@comune.celle.sv.it - tel. 019-99.80.243 - fax 019-99.80.246



IL GIORNALE ON LINE

comune.celle.sv.it

SERVIZI LAVORI PUBBLICI e AMBIENTE

SERVIZIO SGA - SERVIZIO URP



CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

IN MERITO AI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO ED AGLI OBBLIGHI PREVISTI

DAL PIANO REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA



Il Comune di Celle Ligure, sensibile alle tematiche ambientali, ripropone la campagna informativa sul tema "Amianto" al fine di sensibilizzare la cittadinanza sullo smaltimento e/o la messa in sicurezza dei manufatti di amianto da parte dei privati nel territorio comunale.

COSA DEVE SAPERE IL CITTADINO SULL'AMIANTO:

L'amianto

L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa.

Per le sue caratteristiche è stato molto utilizzato in passato e dal 1992 è stato vietato in Italia.

Dove si trova

- Prodotti in cemento-amianto

- lastre di grande formato per rivestimento facciate
- lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
- canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
- elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
- Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
- Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
- Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
- Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)



- Rivestimenti (pavimenti e pareti)
- Stuoie (coibentazione di tubi)
- Mastici antifuoco (canalette di cavi)
- Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
- Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
- Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
- Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
- Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
- Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro)

Perché è pericoloso e quali rischi comporta.

E' pericoloso essenzialmente perché le fibre di amianto molto sottili, tendono a sfaldarsi dividendosi longitudinalmente, rimangono sospese in aria e vengono respirate. E' quindi necessario ridurre il più possibile l'inalazione e non disperderle nell'ambiente per eliminare il rischio di tumori (principalmente polmone, pleura, laringe).



LA NORMATIVA VIGENTE: Stabilisce le procedure da seguire per la corretta gestione dei manufatti contenenti amianto, come descritto di seguito:

1. Divieto di produzione e commercializzazione dei manufatti contenenti amianto

La legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha stabilito il divieto di produzione e commercializzazione di manufatti contenenti amianto, in considerazione della pericolosità per la salute delle fibre disperse da tali materiali.

Il Decreto ministeriale 06 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione delle legge n. 257 del 27 marzo 1992.

Le lastre in fibrocemento, utilizzate come copertura di fabbricati, sono tra i più diffusi materiali che possono contenere amianto, spesso identificate con il nome commerciale "eternit" attribuito dalla ditta che li ha prodotti.

La presenza di amianto nei manufatti si può accertare con sicurezza solo mediante specifiche analisi. Tuttavia, considerato che il divieto di commercializzazione di materiali contenenti amianto risale al 1992-1994 i materiali in fibrocemento antecedenti a tale periodo hanno maggiore probabilità di contenere amianto. Tale presenza è ancor più grave in caso di deterioramento del manufatto che favorisce la dispersione delle fibre.

2. Obblighi dei proprietari/detentori dei manufatti contenenti amianto

In caso di presenza di manufatti contenenti amianto la normativa vigente non prevede necessariamente l'obbligo di bonifica in quanto l'effettivo pericolo per la salute si manifesta se il materiale rilascia fibre in maniera significativa ed anche qualora fosse necessaria la bonifica questa non prevede esclusivamente la rimozione.

In linea generale gli adempimenti si differenziano in due fasi:

- obbligo dell'indagine per verificare la presenza di amianto con conseguente obbligo, in caso di presenza, di attuare un programma di controllo e manutenzione dei manufatti e di verifica delle coperture;
- obbligo di bonifica nel caso in cui dal programma di controllo e dalla verifica dei manufatti risulti un cattivo stato di conservazione e/o un rilascio di fibre oltre determinati valori.

3. Obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti:

I proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti, ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/1994 e succ. modifiche ed integrazioni) a condurre **specifiche indagini** in merito.



Le indagini devono verificare la presenza o meno di amianto sia mediante i dati riguardanti la storia del manufatto (ad es. la data di acquisto e l'eventuale documentazione della ditta produttrice) sia mediante l'esecuzione di specifiche analisi per la ricerca delle fibre di amianto.

In caso di presenza di amianto il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che in esso si svolge sono tenuti ad attuare un **programma di controllo e manutenzione** al fine di ridurre al minimo il rischio per gli occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.

obbligo di bonifica dei manufatti:

In base agli esiti del programma di controllo e manutenzione e della valutazione dell'indice di degrado, il proprietario/detentore può essere tenuto ad effettuare la bonifica dei manufatti contenenti amianto.

Per quanto riguarda le coperture I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono:



a) sopracopertura:

sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, è posata un'altra copertura di materiale idoneo, a condizione che il fabbricato sia in grado di reggere l'ulteriore struttura.

b) incapsulamento:

sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, sono applicati prodotti ricoprenti, in merito ai quali dovrà essere certificata l'efficacia e monitorato nel tempo lo stato di conservazione.



c) rimozione:


la copertura contenente amianto è rimossa e sostituita con un'altra copertura di materiale idoneo.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 277/91 per i lavori di demolizione e di rimozione di manufatti contenenti amianto è obbligatorio presentare un piano di lavoro all'ASL. Lo smaltimento dei manufatti rimossi non rientra nella gestione dei rifiuti urbani e speciali ed è a carico del soggetto che effettua l'intervento di rimozione.

Segnalazione manufatti pericolosi:

Nel caso venga rilevata la presenza di manufatti con copertura e/o rivestimento in materiale contenente amianto considerato in condizioni di manutenzione pessime, che possano arrecare pericolo per la salute pubblica, si può inviare la segnalazione direttamente all'Ufficio d'Igiene dell'A.S.L. n. 2 Savonese - via Collodi 12 - 17100 Savona, indicando più dati possibili (foglio, mappale, indirizzo, proprietari, ecc.);

Nel caso, invece venga rilevata la presenza di materiale contenente amianto abbandonato su terreni pubblici e/o privati, lo si può segnalare all'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) del Comune di Celle Ligure, indicando, anche in questo caso, più dati possibili per l'individuazione dei responsabili.



Normativa Regione Liguria



Il "**Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257**" è stato approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la deliberazione numero 105.

Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenze temporali da rispettare ed i vincoli operativi che avrebbero dovuto essere messi concretamente in atto per assicurare la maggiore diffusione possibile dell'informazione circa i contenuti e le finalità del piano ed anche delle azioni volte alla tutela della salute ed alla corretta esecuzione degli interventi di vigilanza, custodia e bonifica dei manufatti, nonché la semplificazione ove possibile degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore) ed anche la definizione delle procedure operative per la raccolta delle **schede di autonotifica** (da produrre per la costituzione di un archivio utilizzabile per la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche e dell'ambiente e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).

Si riportano di seguito gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

*Tutti coloro che detengono a qualunque titolo manufatti e/o impianti contenenti **AMIANTO**, devono provvedere entro il **31 MAGGIO di ogni anno** alla presentazione del rapporto di aggiornamento previsto dalle norme regionali.*

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 3393 del 30/11/2011, a far data dal maggio 2014, il "Responsabile per la gestione della presenza di amianto" in strutture, edifici ed impianti, per sottoscrivere le schede di auto notifica, dovrà essere un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità a tale ruolo e, pertanto, iscritto nell'apposito elenco regionale

Il rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti, va effettuato, da tutti coloro che hanno già provveduto a presentare la denuncia, utilizzando gli appositi moduli entro:

- *il **31 Maggio di ogni anno**, per quanto riguarda la presenza di amianto friabile;*
- *il **31 Maggio di ogni anno** (e poi sempre con cadenza triennale), per quanto riguarda la presenza di amianto compatto.*

*Se nulla è variato rispetto agli anni precedenti occorre compilare, consegnare o spedire all'**A.S.L. n. 2 Savonese - Via Manzoni, n. 14 - 17100 Savona**, il solo modulo "**a.4**"; in caso contrario occorre compilare anche il modulo "**a.5**".*

Ulteriori informazioni e copia delle schede di aggiornamento potranno essere richieste all'A.S.L. n. 2 Savonese o scaricate dal sito <http://www.liguriainformasalute.it>